

(Codice interno: 380620)

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2018, n. 36

Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2009, n. 3 le parole: *"del lavoro"* sono sostituite dalle seguenti: *"e il mercato del lavoro regionale."*

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"delle previsioni del"* sono sostituite dalle seguenti: *"degli indirizzi espressi nel"*.

3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è inserita seguente:

"a bis) promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 21, nonché svolge le altre funzioni previste dalla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro."

4. Dopo la lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 sono inserite le seguenti:

"g ter) svolge le funzioni previste dalla legislazione statale relative alle procedure obbligatorie di consultazione sindacale in materia di licenziamenti collettivi e integrazioni salariali, apprestando sedi, procedure e strumenti per la gestione delle crisi aziendali e territoriali;

g quater) svolge le funzioni di gestione dell'elenco relativo al personale del pubblico impiego in disponibilità di cui all'articolo 34 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."

5. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"alle province"* sono sostituite dalle seguenti: *"ad altri soggetti istituzionali"*.

Art. 2**Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"un efficace coordinamento tra Regione, province ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, orientamento e monitoraggio del mercato del lavoro"* sono sostituite dalle seguenti: *"il coordinamento tra Regione ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, e orientamento"*.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il comitato è composto da:

a) l'assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Unione delle Province d'Italia (UPI);

c) *due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);*

d) *due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM)."*

3. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 dopo le parole: "*con la metà*" sono inserite le seguenti: "*più uno*".

4. Al comma 5 dell'articolo 7 le parole: "*o un funzionario delegato*" sono sostituite dalle seguenti: "*o un suo delegato*".

Art. 3

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"1. Il comitato è organismo della Giunta regionale e svolge funzioni di proposta sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del mercato del lavoro."

Art. 4

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "*e dalle province nell'ambito della programmazione provinciale di cui all'articolo 3*" sono soppresse.

Art. 5

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"5. La Giunta regionale collabora alla predisposizione dei documenti nazionali di monitoraggio e, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, approva gli standard regionali relativi all'organizzazione dei servizi per il lavoro."

Art. 6

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "*nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro*" sono sostituite dalle seguenti: "*SILV*".

Art. 7

Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "*coordinandosi con i soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui all'articolo 21,*" sono soppresse.

2. Prima della lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 sono inserite le seguenti:

"0a) direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);

0b) gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello, alle procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre funzioni previste dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);

0c) acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera b);".

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:

"c) fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, di istruzione e di lavoro o su altre materie nell'ambito di specifici progetti;".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale può attribuire all'ente ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica, rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge."

5. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ente formula entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6."

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, come modificato dal comma 5 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

"3 bis. L'ente predisporre annualmente entro il 31 gennaio una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività dell'anno precedente, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare."

3 ter. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva lo statuto dell'Ente."

Art. 8

Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

1. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:

"a) proporre, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica, il funzionamento dell'ente nonché il coordinamento dell'attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro;"

2. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituita dalla seguente:

"e) predisporre il piano annuale delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 13;".

3. La lettera f) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituita dalla seguente:

"f) predisporre la relazione conclusiva di cui al comma 3bis dell'articolo 13;".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Gli atti del direttore di cui al comma 5, lettere a) e b) sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia, per la presa d'atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione della conformità dei citati atti agli indirizzi regionali di cui all'articolo 21 bis."

5 ter. A conclusione della procedura di cui al comma 5bis, il direttore approva definitivamente gli atti."

Art. 9**Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".**

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, per realizzare le seguenti finalità:

- a) miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;*
- b) prevenzione della disoccupazione di lunga durata;*
- c) promozione dell'inserimento, del reinserimento, del mantenimento e dell'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e disabili;*
- d) sostegno alla mobilità geografica del lavoro;*
- e) sostegno al reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;*
- f) promozione della armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;*
- g) costruzione di un mercato del lavoro aperto e trasparente;*
- h) promozione di rapporti convenzionali con gli enti locali e le parti sociali per la diffusione della rete dei servizi;*
- i) promozione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro."*

Art. 10**Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".**

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale svolge le seguenti funzioni tramite il sistema dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 20:

- a) accoglienza e informazione;*
- b) orientamento di base;*
- c) orientamento specialistico ed individualizzato, nonché l'analisi delle competenze in relazione ai fabbisogni del mercato del lavoro;*
- d) ausilio alla ricerca di un'occupazione ed accompagnamento al lavoro, anche intensivo;*
- e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati;*
- f) incontro domanda offerta di lavoro;*
- g) accompagnamento all'autoimpiego e informazione e orientamento per avvio di impresa autonoma;*
- h) promozione di tirocini o di misure di mobilità geografica;*
- i) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;*
- l) attività di consulenza e incontro domanda e offerta di lavoro a favore delle imprese nonché informazioni sugli incentivi e sulle politiche attive di inserimento lavorativo;*

m) altre funzioni definite per legge o attribuite dalla Regione per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 20 a favore dei lavoratori e delle imprese."

2. L'alea del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:

"2. Competono inoltre al sistema pubblico dei servizi per il lavoro in via esclusiva:"

3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è inserita la seguente:

"a bis) la profilazione dell'utente, e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;"

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:

"b) la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro;"

5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:

"c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese informazioni e supporto a lavoratori e imprese;"

6. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:

"d) la presa in carico integrata nel territorio con i servizi competenti di lavoratori svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale;"

7. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 sono aggiunte le seguenti:

"d bis) gli avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e successive modificazioni;

d ter) le azioni o misure di contrasto alla dispersione scolastica secondo quanto previsto dalle norme vigenti in collaborazione con gli altri enti competenti;

d quater) altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei servizi per il lavoro dalla legislazione vigente."

Art. 11

Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è inserito il seguente:

"Art. 21 bis

Coordinamento della rete pubblica regionale dei servizi per il lavoro.

1. Nell'ambito della programmazione regionale in materia di lavoro, la Giunta regionale, avvalendosi delle strutture competenti in materia, formula gli indirizzi sulla gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, nonché esercita la vigilanza e il controllo sulla rete stessa."

Art. 12

Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"sia rispetto alle province ed agli altri enti locali, sia rispetto alle istituzioni scolastiche e agli organismi di formazione accreditati, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'orientamento. Definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del*

comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6."

2. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, svolge attività di informazione orientativa verso le persone, promuovendo attività di orientamento sul territorio e favorendo la collaborazione, in un sistema a rete, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione accreditati e delle parti sociali. La Regione incentiva l'integrazione dei servizi e le azioni in rete."

3. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"delle province di cui al comma 5"* sono sostituite dalle seguenti: *"programmata dalla Giunta regionale di cui al comma 3."*

Art. 13

Modifiche dell'articolo 23 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7"* sono sostituite dalle seguenti: *"acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6,"*.

2. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"5. La Regione promuove, attraverso specifiche intese, forme di cooperazione con gli operatori autorizzati dalla Regione e forme di collaborazione con gli operatori autorizzati a livello nazionale."

Art. 14

Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7"* sono sostituite dalle seguenti: *"acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6"*.

Art. 15

Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6"*.

2. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:

"e) gli strumenti negoziali e le forme della cooperazione tra gli operatori accreditati ed i Centri per l'impiego, nell'ambito degli indirizzi regionali;".

3. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituita dalla seguente:

"g) le modalità di interconnessione al sistema informativo delle politiche del lavoro;".

Art. 16**Modifiche dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".**

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale può affidare agli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 25 lo svolgimento di servizi per il lavoro diversi da quelli riservati alla rete pubblica dei servizi per il lavoro, nel rispetto dei seguenti indirizzi:"

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"ed alle province"* sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di favorire azioni di inserimento/reinserimento lavorativo anche di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate come individuati dalla normativa europea vigente, la Giunta regionale promuove accordi e convenzioni con gli enti locali, singoli o associati, che potranno essere stipulati dalle circoscrizioni territoriali eventualmente costituite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento."

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Le convenzioni di cui al comma 3 potranno anche riguardare l'erogazione di servizi di accoglienza ed orientamento e la compartecipazione a progetti finanziati da soggetti pubblici o privati finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati."

5. Al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7"* sono soppresse.

Art. 17**Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".**

1. L'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 28**Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV).**

1. La Regione, allo scopo di garantire la più ampia disponibilità e fruibilità delle politiche del lavoro, realizza il Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV).

2. Il SILV è lo strumento di supporto alla programmazione regionale, al coordinamento e funzionamento della rete regionale pubblica dei servizi per il lavoro, alla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati, alla fruibilità dei servizi on line da parte dei cittadini e delle imprese. Esso è realizzato secondo i principi e le disposizioni in materia di amministrazione digitale ed in conformità agli standard informatici e statistici del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

3. Il SILV assicura:

a) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro territoriali, con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;

b) l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e accreditati, secondo modelli e standard operativi condivisi;

c) l'erogazione telematica delle prestazioni della rete regionale dei servizi per il lavoro e dei servizi necessari all'attuazione delle politiche attive e passive del lavoro;

d) l'interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e con gli altri sistemi informativi pubblici.

4. *L'ente regionale Veneto Lavoro assicura la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la manutenzione del SILV per l'ambito regionale, secondo le direttive della Giunta regionale ed in raccordo con le strutture regionali competenti.*

5. *Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del SILV è affidato ad un comitato strategico, istituito dalla Giunta regionale. Il comitato è presieduto dal Direttore dell'Area competente in materia di lavoro e composto da un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e da un rappresentante dell'ente regionale Veneto Lavoro.*

6. *L'accesso al SILV da parte degli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati nonché delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che vi hanno interesse, è consentito previa stipula di convenzioni con l'ente regionale Veneto Lavoro. Lo schema delle convenzioni di accesso al SILV è approvato dalla Giunta regionale."*

Art. 18

Modifiche dell'articolo 29 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 la parola: *"provinciali"* è sostituita dalla seguente: *"territoriali"* e le parole: *"borsalavoroveneto di cui all'articolo 28"* sono sostituite dalle seguenti: *"il portale regionale"*.

2. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il servizio EURES è integrato nelle attività della rete pubblica dei servizi per il lavoro."

Art. 19

Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7"* sono soppresse.

Art. 20

Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Nella rubrica e nei commi 3 e 4 dell'articolo 33 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 la parola: *"cura"* è sostituita dalla parola: *"vita"*.

Art. 21

Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"2. La rete pubblica dei servizi per il lavoro esercita le funzioni del collocamento mirato delle persone disabili di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c)."

Art. 22

Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"previa acquisizione dei pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7"* sono sostituite dalle seguenti: *"previa acquisizione del parere della commissione regionale"*

per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6".

Art. 23

Modifica dell'articolo 39 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7"* sono sostituite dalle seguenti: *"acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6"*.

Art. 24

Modifica dell'articolo 40 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"approvato acquisito il parere del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7"* sono soppresse.

Art. 25

Modifiche dell'articolo 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7"* sono soppresse e alla fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti: *"e di inserimento lavorativo"*.

2. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:

"c) la durata dei tirocini, che deve essere coerente con la normativa vigente e con gli atti di indirizzo assunti a livello nazionale con eventuali accordi tra Stato e Regioni;".

Art. 26

Modifiche dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie previste dalla normativa nazionale, anche in collaborazione con gli enti scolastici e formativi:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca."

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:

"a) definisce la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore;".

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:

"b) disciplina l'offerta formativa pubblica integrativa della formazione di tipo professionalizzante, nei limiti delle risorse disponibili;".

4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:

"c) definisce d'intesa con le associazioni di categoria dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale le modalità di riconoscimento della qualifica prevista dall'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";".

5. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:

"d) definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca e per percorsi di alta formazione, relativamente ai profili che attengono alla formazione;".

6. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:

"e) nell'ambito delle funzioni riconosciute dalle vigenti disposizioni, ai sensi della lettera f) comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" garantisce agli apprendisti il diritto alla certificazione delle competenze acquisite presso le istituzioni formative di provenienza;".

7. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione promuove, anche attraverso accordi con i fondi interprofessionali di cui all'articolo 47, adeguate iniziative per garantire la formazione professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, stimolando processi di qualificazione della capacità formativa dell'impresa medesima."

Art. 27

Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. La rubrica dell'articolo 48 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente: *"Art. 48 - Riconoscimento dei risultati di apprendimento acquisiti in contesti formali, non formali e informali."*

2. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale garantisce l'applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione dei risultati di apprendimento, definiti in termini di competenze, conoscenze e abilità, responsabilità e autonomia, acquisiti in contesti di apprendimento non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze come definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13."

3. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"2. Sulla base degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale promuove il reciproco riconoscimento tra i sistemi istruzione, formazione e lavoro dei risultati di apprendimento comunque acquisiti dalla persona."

Art. 28

Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. L'articolo 49 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 49

Attestazione e registrazione dei risultati di apprendimento.

1. La Giunta regionale determina, in conformità alla normativa vigente, le modalità di attestazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona in contesti di apprendimento formali, non formali e informali al termine dei servizi di individuazione, validazione e certificazione.

2. La Giunta regionale determina le modalità di repertoriazione, conservazione e registrazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in modo da garantire l'interoperatività con i sistemi informativi regionali e nazionali, in conformità alla competenza statale in materia di coordinamento informatico."

Art. 29

Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "*acquisito il parere del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7 e delle*" sono sostituite dalle seguenti: "*sentite le*".

Art. 30

Modifica dell'articolo 56 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 3 dell'articolo 56 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "*e le province, secondo le rispettive competenze*" sono soppresse.

Art. 31

Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente legge, quantificati in euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2018 e in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020".

Art. 32

Disposizione transitoria.

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, già istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, cessa di operare dalla entrata in vigore della presente legge. Entro centoventi giorni dalla medesima data, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di costituzione del nuovo Comitato, in conformità al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, come modificato dalla presente legge.

Art. 33

Norme finali.

1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, avvalendosi delle strutture competenti in materia, adotta gli indirizzi sulla gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 21 bis della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, inserito dall'articolo 11 della presente legge.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione degli indirizzi di cui al comma 1, il direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro predispose i regolamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, come modificato dalla presente legge, ai quali si applica la procedura di cui ai commi 5 bis) e 5 ter) del citato articolo 15, come inseriti dalla presente legge.

Art. 34
Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3:

- a) articolo 2, comma 2, lettera e);
- b) articolo 2, comma 2, lettera f);
- c) articolo 3;
- d) articolo 4;
- e) articolo 5;
- f) articolo 8, comma 2;
- g) articolo 9;
- h) articolo 11, comma 6;
- i) articolo 13, comma 4;
- l) articolo 21, comma 3;
- m) articolo 22, comma 5;
- n) articolo 23, comma 6;
- o) articolo 24, comma 2;
- p) articolo 37, comma 3;
- q) articolo 38;
- r) articolo 42, comma 4;
- s) articolo 50;
- t) articolo 51;
- u) articolo 53.

Art. 35
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 ottobre 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 2 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 3 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 4 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 5 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 6 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 7 - Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 8 - Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 9 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 10 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 11 - Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 12 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 13 - Modifiche dell'articolo 23 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 14 - Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 15 - Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 16 - Modifiche dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 17 - Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 18 - Modifiche dell'articolo 29 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 19 - Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 20 - Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 21 - Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 22 - Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 23 - Modifica dell'articolo 39 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 24 - Modifica dell'articolo 40 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 25 - Modifiche dell'articolo 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 26 - Modifiche dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 27 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 28 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 29 - Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 30 - Modifica dell'articolo 56 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Art. 31 - Norma finanziaria.

Art. 32 - Disposizione transitoria.

Art. 33 - Norme finali.

Art. 34 - Abrogazioni.

Art. 35 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elena Donazzan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 luglio 2017, n. 21/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 agosto 2017, dove ha acquisito il n. 274 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 luglio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Massimiliano Barison, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 ottobre 2018, n. 37.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Massimiliano Barison, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
Premessa

DALLA LEGGE DELRIO A OGGI

Quadro normativo e finanziario

La legge 7 aprile 2014, n. 56, (legge “Delrio”), ha stabilito all’articolo 1 comma 89 che le funzioni non fondamentali, quali le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego, già assegnate alle Province, fossero attribuite dallo Stato e dalle Regioni, secondo le rispettive competenze.

Il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015 n. 125, all’art. 15 ha previsto che, allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e le Regioni, definiscano, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché del Fondo Sociale Europeo. Il decreto ha previsto inoltre che il Ministero del lavoro stipuli, con ogni regione, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

Nel frattempo, l’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 tra Governo e Regioni/province autonome, ha regolato la fase transitoria 2015-2016 verso un diverso assetto delle competenze, prevedendo la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e le regioni, per regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. L’Accordo ha inoltre fissato, sempre per il 2015 e 2016, le quote di partecipazione agli oneri per il personale dei CPI a carico dello Stato per i 2/3 e della Regione per 1/3.

Da ultimo, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 di attuazione della legge n. 183/2015 (Jobs Act), per la parte riguardante i servizi per il lavoro e le politiche attive, ha previsto che le regioni siano responsabili delle politiche attive e dei centri per l’impiego pubblici, secondo quanto previsto in particolare all’art. 18, assumendone le relative funzioni, mentre lo Stato assumerà un ruolo di coordinamento di tutta la rete nazionale. Il decreto, all’art. 11, contempla la stipula di una convenzione tra il Ministero del Lavoro e le regioni.

In Veneto, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ha dettato disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative già disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento amministrativo.

L’art. 5 della legge regionale regola la materia del mercato del lavoro e, recependo le intese nazionali, al comma 1 prevede la stipula di una convenzione con il Ministero del lavoro valida per il biennio 2015-2016 finalizzata a garantire sia la continuità operativa dei Centri per l’Impiego sia la copertura finanziaria dei costi del relativo personale nella “fase transitoria” secondo quanto previsto dall’ Accordo del 30 luglio 2015.

Quindi, ferma restando la responsabilità della Regione sul complesso della rete dei servizi per il lavoro, la responsabilità organizzativa della gestione dei CPI è stata affidata in via transitoria alle province, garantendo la copertura finanziaria.

La DGR n. 1673 del 19 novembre 2015 ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro, sottoscritta il 9 dicembre 2015 in virtù della quale “spetta alla Regione Veneto la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche a esse preposte (CPI) secondo le modalità previste dall’articolo 2”. La convenzione è valida per il biennio 2015 -2016, ed è stata confermata anche per il 2017, a seguito dell’Accordo Stato Regioni del 22 dicembre 2016, che ha confermato i contenuti del precedente Accordo del 30 luglio 2015.

Quanto agli aspetti finanziari l’art. 9 comma 2 della legge regionale n. 19 ha assicurato la copertura del costo del personale che, alla data di entrata in vigore della legge di riordino, esercita le funzioni non fondamentali delle province, nel cui ambito rientra anche il personale dei CPI, pur con le peculiarità del regime transitorio di cui già si è detto.

Infine, come previsto dalla legge regionale n. 19/2015, con la convenzione tra Regione e province/città metropolitana del 26 settembre 2016 sono stati regolati i rapporti relativi alla gestione dei Centri per l’impiego nel biennio 2015 e 2016, rendendo possibile il trasferimento delle risorse statali. La convenzione ha garantito stabilità e governance al sistema dei servizi in un contesto di profonda trasformazione istituzionale e normativa ed ha consentito di avviare la programmazione di potenziamento dei servizi per l’impiego nell’ambito del POR FSE 2014 2020, affidata in house all’ente strumentale Veneto Lavoro con la DGR n. 998 del 25 novembre 2016. La convenzione, a seguito della già citata proroga della Convenzione tra Regione e Ministero del Lavoro, è stata prorogata per tutto il 2017.

2015-2017: fase di transizione

Come si è detto, l’art. 5 della legge regionale n. 19/2015, ha regolato la fase transitoria 2015 - 2016, in quanto ciò era previsto dall’Accordo Quadro tra il Ministero del Lavoro e le Regioni/province autonome in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015. Poiché si tratta di una fase di transizione prevista a livello nazionale, e che si è protratta anche nel 2017, la legge regionale non ha provveduto al conferimento definitivo delle funzioni e del relativo personale.

Nel frattempo, per rendere coerente il quadro normativo regionale con quello nazionale, con la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, sono state riportate in capo alla Regione le funzioni attualmente attribuite alle province ed alla Città metropolitana di Venezia dalla legge regionale n. 3/2009, lasciando alle convenzioni stipulate tra la Regione, e gli stessi enti la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei Centri per l’impiego. Pertanto, sono state riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, difesa del suolo, lavori pubblici e, appunto, mercato del lavoro.

2018: passaggio delle funzioni

Nelle previsioni del legislatore, nel 2018 si dovrebbe completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l’impiego e concludere il consolidamento dell’attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro come disposto nella legge di bilancio statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205).

La legge di bilancio statale 2018 prevede il passaggio, con effetto dalla sua entrata in vigore, del personale a tempo indeterminato e determinato dei Centri per l’Impiego alle dipendenze della regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego. In Veneto, con l’art. 54, comma 2 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 è stato individuato l’ente Veneto Lavoro, che eserciterà le funzioni connesse al mercato del lavoro.

La copertura finanziaria che assicura il funzionamento dei Servizi per l’impiego consiste, a livello nazionale, in 235 milioni di euro, ai quali si aggiungono risorse proprie della Regione, pari a 5.500.000,00 euro per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020, come previsto all’art. 54, comma 7, della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

La legge statale di bilancio 2018, al comma 798 dell’art. 1, prevedeva che le province e le città metropolitane esercitassero fino al 30 giugno 2018 le attività di gestione del personale, anticipando gli oneri connessi e rivalendosi successivamente sulle regioni, attraverso apposite convenzioni: nel Veneto tale convenzione è stata sottoscritta il 9 maggio 2018 ed è in corso di proroga al 31 dicembre 2018.

Parimenti, per regolare il passaggio dei dipendenti all’ente regionale Veneto Lavoro, che subentra nelle funzioni attribuite alle province e alla Città Metropolitana di Venezia nella materia dei servizi per l’impiego, il 9 maggio 2018 è stata sottoscritta, come previsto all’art. 54 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, una Convenzione tra la Regione, Veneto Lavoro, province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e Città Metropolitana di Venezia. Anche questa Convenzione è in corso di proroga al 31 dicembre, per la complessità delle operazioni connesse al passaggio di personale e funzioni.

Obiettivo del Disegno di legge

La Regione, con uno o più disegni di legge, deve adeguare la normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti con la legge regionale n. 30/2016.

L’obiettivo del Disegno di legge proposto alla Giunta Regionale “Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni” (Allegato B), è la modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” per adeguarla alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 30/2016.

Il testo proposto si compone di 34 articoli.

Le modifiche normative

Le funzioni della Regione, che ha il coordinamento strategico e la titolarità degli indirizzi di gestione, vengono ridefinite, chiarendo quali attività competano alla rete dei servizi per il lavoro e quali siano di pertinenza esclusiva del servizio pubblico.

Vengono eliminati o rivisti nella composizione e nelle funzioni organi che erano diretta espressione delle province/città metropolitana appunto in quanto titolari delle funzioni riallocate in Regione. In particolare vengono eliminate le commissioni provinciali per il lavoro (art. 9 della legge regionale n. 3/2009) e viene rivista la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale (art. 7 della legge regionale n. 3/2009), che perde anche la sua funzione consultiva.

Vengono riviste le funzioni attribuite all'ente regionale Veneto Lavoro, che ha la direzione ed il coordinamento operativo della rete dei servizi pubblici, la gestione del personale impiegato nei servizi e la funzione di acquisizione dei beni e dei servizi necessari alle attività. Le funzioni dell'ente sono state definite nel nuovo regolamento, predisposto secondo le Linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale con la DGR n. 451/2018.

Viene adeguata la parte riguardante il Sistema informativo regionale del lavoro, anche rispetto ai mutamenti intervenuti a livello normativo nazionale.

Vengono, in generale, eliminati i riferimenti alle province e alla Città metropolitana quali titolari di funzioni e apportati i necessari adeguamenti normativi intervenuti, ad esempio sulla durata dei tirocini e sull'apprendistato.

Nella norma transitoria si prevede la cessazione del Comitato di coordinamento istituzionale, già istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, dalla entrata in vigore della modifica e la costituzione del nuovo Comitato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La copertura finanziaria per l'immediata attuazione della nuova legge regionale è assicurata nella misura prevista dal decreto di riparto delle risorse nazionali e da quanto previsto all'art. 54 della Legge regionale n. 45/2017.

Nelle norme finali si prevede che entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta adotti gli indirizzi sulla gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 21 bis dell'articolato proposto, e che entro centoventi giorni dall'adozione di tali indirizzi, il direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro predisponga i regolamenti dell'ente.

Infine, si procede ad abrogare alcune disposizioni incompatibili con l'attuale assetto dei servizi o comunque con norme successivamente intervenute. In particolare, dalla entrata in vigore della presente legge di modifica sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3:

- a) articolo 2, comma 2, lettera e);
- b) articolo 2, comma 2, lettera f);
- c) articolo 3;
- d) articolo 4;
- e) articolo 5;
- f) articolo 8, comma 2;
- g) articolo 9;
- h) articolo 11, comma 6;
- i) articolo 13, comma 4;
- l) articolo 21, comma 3;
- m) articolo 22, comma 5;
- n) articolo 23, comma 6;
- o) articolo 24, comma 2;
- p) articolo 37, comma 3;
- q) articolo 38;
- r) articolo 42, comma 4;
- s) articolo 50;
- t) articolo 51;
- u) articolo 53.

FUNZIONI RIALLOCATE CON LR N. 30/2016	Conferma nel nuovo articolato
Programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro;	SI
Funzioni relative ai servizi per l'impiego;	SI
Funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.	SI
Funzioni relative all'attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;	SI

Funzioni relative alla gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato;	SI
Funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa;	SI
Funzioni di gestione dell'elenco relativo al personale del pubblico impiego in disponibilità, di cui all'art. 34, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"	SI
Analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale;	SI
Approvazione dei programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale	SI
Attività di accoglienza e orientamento al lavoro	SI
Attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro	SI
Informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo	SI
Erogazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori stranieri	SI
Rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati	SI
Intermediazione fra domanda e offerta di lavoro	SI
Funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e regionale	SI
Assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo	SI
Accertamento dello stato di disoccupazione e relativa certificazione	SI
Ricevimento e gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro	SI
Collocamento mirato dei lavoratori disabili	SI
Avviamenti a selezione di cui art. 16 L 56/87	SI
Modifica articolazione territoriale dei centri per l'impiego	NON NECESSARIO - CPI ORA UFFICI REGIONALI
Informazione orientativa ed all'integrazione dei servizi e le azioni in rete	SI
Organizzazione di attività di orientamento al lavoro	NON NECESSARIO - CPI ORA UFFICI REGIONALI
Funzioni del collocamento mirato	SI
Promozione inserimento lavorativo disabili	SI

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 7 luglio 2018 ha approvato a maggioranza il progetto di legge n. 274, modificato nel testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta - Lega Nord (Nicola Ignazio Finco con delega Gianpiero Possamai, Maurizio Colman), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto, Luciano Sandonà), Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlatto, Massimiliano Barison), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico (Francesca Zottis con delega Graziano Azzalin), Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari).

Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Massimiliano Barison, correlatore il consigliere Graziano Azzalin..";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il voto di astensione espresso in commissione era motivato dal fatto che non avevamo approfondito sufficientemente le questioni legate a questo provvedimento. Era necessaria una verifica approfondita, sia sui contenuti che di natura politica.

Cosa che abbiamo fatto e che ci consente ora di accordare il nostro via libera.

Questa tuttavia è anche l'occasione per fissare alcune considerazioni attorno al tema riguardante l'occupazione ed il mercato del lavoro in Veneto. La prima è che non partiamo dall'anno zero: per quanto riguarda gli sportelli Informalavoro sul territorio ci sono diverse esperienze che vanno recuperate e prese ad esempio. Occorre altresì essere consapevoli che il nostro ruolo non si esaurirà con l'affidamento del servizio a Veneto Lavoro.

Se oggi i Centri per l'impiego vengono visti come il fulcro delle politiche attive del lavoro a livello nazionale, non c'è dubbio che sia indispensabile operare per un rafforzamento delle loro attività, implementando in primo luogo gli organici. I Centri per l'Impiego vanno riformati nel profondo, in termini di competenze, di strumentazioni, di messa in rete di un sistema che attualmente parla linguaggi molto diversi o nel quale, addirittura, non si dialoga tra enti.

Quindi ben venga questo corredo della legislazione e dei compiti in materia: ritengo tuttavia che sarà opportuno monitorare l'implementazione della riforma e verificare attentamente le ricadute, in termini di risposte reali e rispetto agli obiettivi che vengono fissati.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche e il mercato del lavoro regionale..

2. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi espressi nel programma triennale di cui all'articolo 10:

- a) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1, anche attraverso l'attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi formativi dell'orientamento e del lavoro;
- a bis) promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 21, nonché svolge le altre funzioni previste dalla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
- b) approva i piani attuativi annuali relativi agli interventi da realizzare e promuove azioni e progetti di interesse regionale, inter-regionale, nazionale e transnazionale;
- c) promuove e gestisce i processi di mobilità territoriale del lavoro a livello regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;
- d) promuove e sostiene iniziative per l'adeguamento e l'innovazione organizzativa delle strutture dell'orientamento e dei soggetti che erogano i servizi per il lavoro nonché la riqualificazione degli operatori;
- e) svolge le funzioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni, salvo quelle espressamente attribuite alle province dalla presente legge;
- f) promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro, anche di natura telematica e al raccordo tra operatori pubblici e privati;
- g) definisce i criteri per la collaborazione tra pubblico e privato, anche con l'adozione di strumenti di coordinamento telematico;
- g bis) sostiene i processi di riconversione e reindustrializzazione del tessuto produttivo e imprenditoriale promuovendo specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti pubblici e privati accreditati, anche attraverso specifici accordi di area o di programma;
- g ter) svolge le funzioni previste dalla legislazione statale relative alle procedure obbligatorie di consultazione sindacale in materia di licenziamenti collettivi e integrazioni salariali, apprestando sedi, procedure e strumenti per la gestione delle crisi aziendali e territoriali;
- g quater) svolge le funzioni di gestione dell'elenco relativo al personale del pubblico impiego in disponibilità di cui all'articolo 34 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”
- h) svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e non attribuite espressamente ad altri soggetti istituzionali.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 Comitato di coordinamento istituzionale.

1. Al fine di garantire *il coordinamento tra Regione ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, e orientamento*, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato comitato.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale nomina i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il comitato resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

3. *Il comitato è composto da:*

- a) *l'assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;*
- b) *due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Unione delle Province d'Italia (UPI);*
- c) *due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);*
- d) *due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM).*

4. Il comitato si riunisce validamente con la metà *più uno* dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Ai lavori del comitato partecipano, senza diritto di voto, il segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro *o un suo delegato*, il direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 15 o un funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

6. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro. La segreteria trasmette alla commissione di cui all'articolo 6 gli ordini del giorno delle sedute del comitato e gli atti dallo stesso assunti.

7. Entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2 il comitato approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di lavoro, il regolamento che ne disciplina il funzionamento.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 Funzioni del comitato.

1. *Il comitato è organismo della Giunta regionale e svolge funzioni di proposta sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del mercato del lavoro.*

2. Il comitato esercita altresì le seguenti funzioni:

- a) formula proposte finalizzate alla più efficace integrazione dei servizi al lavoro;
- b) stabilisce criteri relativi alla composizione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 9, assicurando la rappresentanza istituzionale e sociale prevista per la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, nonché quelli relativi alle modalità di funzionamento.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 10 Programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.

1. Il programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

2. Il programma ha una durata triennale e resta in vigore sino all'approvazione del programma successivo.

3. La proposta di programma di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7 e delle commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.

4. La proposta è articolata sulla base delle linee guida della SEO e contiene in particolare:

- a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche in materia di formazione professionale, istruzione professionale, lavoro e servizi per il lavoro, sostenendo quello a tempo indeterminato, e orientamento in conformità al programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”;
- b) la tipologia delle azioni e degli interventi da realizzare;
- c) le indicazioni delle risorse finanziarie anche mediante forme di cofinanziamento;
- d) i tempi di realizzazione degli interventi;
- e) le modalità di verifica, monitoraggio e valutazione dell'impatto degli interventi;
- f) le modalità di integrazione tra politiche formative, dell'istruzione e del lavoro;
- g) i raccordi con la programmazione scolastica regionale, con gli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente;
- h) le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative comprese quelle relative all'integrazione tra politiche formative, dell'istruzione, dell'orientamento e del lavoro;
- i) le ulteriori direttive relative ad interventi previsti in altri settori di competenza regionale;
- j) una relazione sui risultati conseguiti dal programma precedente.

5. Nella predisposizione del programma, la Giunta regionale tiene conto dei fabbisogni professionali e formativi presentati dalle parti sociali [e dalle province nell'ambito della programmazione provinciale di cui all'articolo 3].

6. Gli indirizzi sulla base dei quali è stato predisposto il programma possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7, tenuto conto dei riscontri derivanti dalle attività di valutazione dei risultati conseguiti.

7. Sulla base degli indirizzi del programma triennale, la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale, sentite le commissioni consiliari competenti per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 11 Monitoraggio, valutazione delle politiche per il lavoro e masterplan dei servizi per il lavoro.

1. La Regione svolge e promuove analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, ai fini della valutazione e della programmazione delle politiche per il lavoro e ne garantisce adeguata diffusione.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, definisce gli obiettivi e le aree prioritarie del monitoraggio delle politiche del lavoro e svolge le azioni di monitoraggio in coerenza con gli strumenti e i criteri definiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, nell'ambito della SEO.

3. I dati necessari per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle relative politiche sono forniti dai soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui all'articolo 21.

4. La Giunta regionale favorisce l'utilizzo di nuove tecnologie di informazione e comunicazione, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi e del reperimento e miglioramento della qualità dei dati necessari per il monitoraggio.

5. *La Giunta regionale collabora alla predisposizione dei documenti nazionali di monitoraggio e, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, approva gli standard regionali relativi all'organizzazione dei servizi per il lavoro.*

6. Le province effettuano la valutazione degli interventi di propria competenza e li trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

1. L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro, svolge un'attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a:

- a) arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale, congiunturali e strutturali, sull'analisi e previsione dei profili professionali dei settori merceologici anche al fine di fornire elementi utili alla definizione dei fabbisogni formativi e delle politiche regionali di formazione;
- b) monitorare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;
- c) collaborare alla produzione di materiali utili all'orientamento scolastico e professionale;
- d) collaborare con l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
- e) promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con le parti sociali e gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, indagini sui profili professionali e formativi;
- f) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell'ambito del piano annuale di attività dell'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 13, comma 3;
- g) promuovere indagini sul fenomeno del lavoro parasubordinato, anche attraverso pubblicazioni periodiche o monografiche e iniziative pubbliche rivolte alle categorie interessate, e pubblicare uno specifico rapporto annuale.

2. L'ente regionale Veneto lavoro di cui all'articolo 13 svolge le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di statistica.

3. Nell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono le basi informative costituite nell'ambito del *SILV* di cui all'articolo 28, le basi informative connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché tutte le informazioni raccolte, secondo parametri e indicatori omogenei stabiliti ai sensi dell'articolo 11.

4. La Regione favorisce la partecipazione all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in regime di convenzione, delle parti sociali e di tutte le strutture presenti sul territorio che realizzano rilevazioni e ricerche socio-economiche e giuridiche sul mercato del lavoro e le politiche occupazionali, con particolare riferimento alle università, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli enti locali, agli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, agli enti bilaterali e ad altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

5. L'osservatorio conduce su richiesta delle province e degli enti locali studi ed analisi inerenti i loro rispettivi ambiti territoriali senza onere alcuno.

6. L'osservatorio può inoltre condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dall'attività istituzionale, ferma restando la priorità delle attività istituzionali.

7. L'attività dell'osservatorio regionale è supportata da un comitato tecnico scientifico nominato dalla Giunta regionale e composto da sei membri, di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa, quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro designati, secondo criteri di pariteticità, dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e un rappresentante della Regione.

8. Ai componenti del comitato tecnico scientifico di cui al comma 7 è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Il comitato tecnico scientifico è nominato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque anni."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 13 Funzioni dell'ente regionale Veneto Lavoro.

1. L'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", di seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività, [coordinandosi con i soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui all'articolo 21.] in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.

2. L'ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

0a) *direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);*

0b) *gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello, alle procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre funzioni previste dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);*

0c) *acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera b);*

a) provvede al monitoraggio e all'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro;

b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro;

c) *fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, di istruzione e di lavoro o su altre materie nell'ambito di specifici progetti;*

d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione;

e) ha l'obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all'articolo 28, sia ai risultati di ricerca dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 12, garantendo l'accesso universale gratuito;

f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV);

f bis) assicura anche in forma telematica e nell'ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l'attuazione delle politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;

f ter) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, l'attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgono le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.

2 bis. *La Giunta regionale può attribuire all'ente ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica, rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge.*

3. *L'ente formula entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6.*

3 bis. *L'ente predispose annualmente entro il 31 gennaio una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività dell'anno precedente, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.*

3 ter. *La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva lo statuto dell'Ente.*

4. La Giunta regionale può attribuire all'ente ulteriori attività rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge, relativamente all'attuazione delle politiche del lavoro."

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 Direttore.

1. Il direttore è nominato, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto, tra i soggetti in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

2. L'incarico di direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto ed il trattamento economico sono stabiliti dalla Giunta regionale.

3. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di direttore è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. Il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che revoca l'incarico di direttore, quando sussistano i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
- d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell'ente;
- e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa diffida della Giunta regionale.

5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ente; è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede a:

- a) proporre, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica, il funzionamento dell'ente nonché il coordinamento dell'attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro;
- b) proporre il regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile e patrimoniale dell'ente;
- c) stipulare le convenzioni per l'erogazione dei servizi;
- d) predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;
- e) predisporre il piano annuale delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 13;
- f) predisporre la relazione conclusiva di cui al comma 3bis dell'articolo 13;
- g) assumere, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'ente e l'integrazione degli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro.

5 bis. Gli atti del direttore di cui al comma 5, lettere a) e b) sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia, per la presa d'atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione della conformità dei citati atti agli indirizzi regionali di cui all'articolo 21 bis.

5 ter. A conclusione della procedura di cui al comma 5bis, il direttore approva definitivamente gli atti.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 Sistema dei servizi per il lavoro.

1. La Regione promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati auto-rizzati o accreditati, per realizzare le seguenti finalità:

- a) miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- b) prevenzione della disoccupazione di lunga durata;
- c) promozione dell'inserimento, del reinserimento, del mantenimento e dell'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e disabili;
- d) sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
- e) sostegno al reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
- f) promozione della armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;
- g) costruzione di un mercato del lavoro aperto e trasparente;
- h) promozione di rapporti convenzionali con gli enti locali e le parti sociali per la diffusione della rete dei servizi;
- i) promozione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

2. Il sistema dei servizi per il lavoro di cui al comma 1 è attivato nel rispetto della normativa dell'Unione europea, di quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, dei principi fondamentali di tutela e sicurezza del lavoro, delle competenze dello Stato relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e al coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati.

3. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, provvede all'erogazione dei servizi di informazione, orientamento e accompagnamento, anche personalizzato, al lavoro, all'incontro fra domanda e offerta e all'attuazione degli interventi di politica del lavoro.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 21 I servizi per il lavoro.

1. La Giunta regionale svolge le seguenti funzioni tramite il sistema dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 20:

- a) accoglienza e informazione;
- b) orientamento di base;
- c) orientamento specialistico ed individualizzato, nonché l'analisi delle competenze in relazione ai fabbisogni del mercato del lavoro;
- d) ausilio alla ricerca di un'occupazione ed accompagnamento al lavoro, anche intensivo;
- e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati;
- f) incontro domanda offerta di lavoro;
- g) accompagnamento all'autoimpiego e informazione e orientamento per avvio di impresa autonoma;
- h) promozione di tirocini o di misure di mobilità geografica;
- i) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- l) attività di consulenza e incontro domanda e offerta di lavoro a favore delle imprese nonché informazioni sugli incentivi e sulle politiche attive di inserimento lavorativo;
- m) altre funzioni definite per legge o attribuite dalla Regione per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 20 a favore dei lavoratori e delle imprese.

2. Competono inoltre al sistema pubblico dei servizi per il lavoro in via esclusiva:

- a) l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;
- a bis) la profilazione dell'utente, e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;
- b) la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro;
- c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese informazioni e supporto a lavoratori e imprese;
- d) la presa in carico integrata nel territorio con i servizi competenti di lavoratori svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale;
- d bis) gli avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro” e successive modificazioni;
- d ter) le azioni o misure di contrasto alla dispersione scolastica secondo quanto previsto dalle norme vigenti in collaborazione con gli altri enti competenti;
- d quater) altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei servizi per il lavoro dalla legislazione vigente.

3. Ogni provincia può modificare l'attuale articolazione territoriale dei centri per l'impiego delle province, previo parere delle rispettive commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 9, entro i limiti delle risorse finanziarie attribuite.

4. Gli operatori autorizzati ai sensi degli articoli 23 e 24 operano nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro nei limiti stabiliti dai rispettivi regimi di autorizzazione.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22 Orientamento al lavoro.

1. La Regione garantisce alla persona, nel corso della sua esperienza formativa e lavorativa, l'accesso alla formazione permanente e il diritto all'orientamento, come strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni personali, attraverso il sostegno e l'aiuto nella ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, all'autoimprenditorialità come strumento di occupazione.

2. La Regione persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

3. La Giunta regionale svolge un ruolo di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione degli interventi a valenza orientativa e formativa, *definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6.*

4. La Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, svolge attività di informazione orientativa verso le persone, promuovendo attività di orientamento sul territorio e favorendo la collaborazione, in un sistema a rete, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione accreditati e delle parti sociali. La Regione incentiva l'integrazione dei servizi e le azioni in rete.

5. Le province, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale e in raccordo con i sistemi formativi, realizzano le azioni di orientamento al lavoro anche con riferimento alle informazioni loro pervenute e registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 49, tenendo conto dei profili professionali più richiesti rilevati dagli osservatori regionali e provinciali sul mercato del lavoro e delle offerte di formazione continua.

6. Gli altri enti locali svolgono attività di informazione orientativa garantendo un adeguato raccordo con l'attività *programmata dalla Giunta regionale di cui al comma 3.*

7. Al fine di rafforzare i servizi offerti sul territorio, la Giunta regionale promuove azioni coordinate di formazione e supporto degli operatori coinvolti nelle attività territoriali di orientamento, nonché azioni a carattere sperimentale.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 23 Autorizzazione.

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale degli operatori autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione professionale, che operano esclusivamente nel territorio della Regione.

2. La Giunta regionale, *acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6*, disciplina l'articolazione e la tenuta dell'albo di cui al comma 1, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione, con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

3. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla Giunta regionale nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili dalla SEO di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.

4. L'iscrizione degli operatori autorizzati di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5, ad eccezione della lettera b) del comma 4 del medesimo articolo, e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

5. *La Regione promuove, attraverso specifiche intese, forme di cooperazione con gli operatori autorizzati dalla Regione e forme di collaborazione con gli operatori autorizzati a livello nazionale.*

6. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i propri servizi, garantendo adeguate forme di raccordo con le province.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24 Regimi particolari di autorizzazione.

1. La Giunta regionale, *acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6*, definisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le modalità e i criteri di autorizzazione per gli operatori di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli operatori di cui al comma 1 forniscono i propri servizi, garantendo adeguate forme di raccordo con le province.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 Accreditamento.

1. *La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6*, istituisce l'elenco regionale, eventualmente articolato in sezioni, degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere servizi per il lavoro nel territorio regionale, nel rispetto degli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. Il provvedimento istitutivo dell'elenco regionale di cui al comma 1 individua i servizi per il lavoro, con particolare riferimento alle attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell'inserimento lavorativo degli svantaggiati, di promozione della conciliazione dei tempi di lavoro e cura, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

3. Il provvedimento istitutivo dell'elenco regionale di cui al comma 1 disciplina in particolare:

- a) le modalità di tenuta dell'elenco individuando anche la struttura regionale responsabile;
- b) le procedure di accreditamento e segnatamente i criteri e i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca del provvedimento di accreditamento;
- c) i requisiti delle prestazioni, stabiliti anche con riferimento ad eventuali sperimentazioni già realizzate, cui devono attenersi i soggetti accreditati per lo svolgimento delle funzioni loro affidate;
- d) le modalità di verifica periodica della efficacia e della efficienza delle prestazioni rese in regime di accreditamento;
- e) *gli strumenti negoziali e le forme della cooperazione tra gli operatori accreditati ed i Centri per l'impiego, nell'ambito degli indirizzi regionali;*
- f) le forme della cooperazione tra i soggetti accreditati e gli operatori autorizzati a livello nazionale o regionale;
- g) *le modalità di interconnessione al sistema informativo delle politiche del lavoro;*

4. L'iscrizione nell'elenco degli operatori accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi per il lavoro.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 26 Forme di cooperazione e di raccordo tra pubblico e privato.

1. *La Giunta regionale può affidare agli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 25 lo svolgimento di servizi per il lavoro diversi da quelli riservati alla rete pubblica dei servizi per il lavoro, nel rispetto dei seguenti indirizzi:*

- a) economicità del ricorso agli operatori accreditati, valutata oggettivamente sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito;
- b) assenza di oneri in capo ai lavoratori per la fruizione dei servizi erogati;
- c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione [ed alle province] le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti.
2. La Giunta regionale realizza i progetti di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), anche in collaborazione con gli operatori accreditati e autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, favorendo il metodo e il lavoro in rete.
3. *Al fine di favorire azioni di inserimento/reinserimento lavorativo anche di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate come individuati dalla normativa europea vigente, la Giunta regionale promuove accordi e convenzioni con gli enti locali, singoli o associati, che potranno essere stipulati dalle circoscrizioni territoriali eventualmente costituite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.*
- 3 bis. *Le convenzioni di cui al comma 3 potranno anche riguardare l'erogazione di servizi di accoglienza ed orientamento e la compartecipazione a progetti finanziati da soggetti pubblici o privati finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.*
4. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 [e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7], determina i criteri, le condizioni e le modalità per la costituzione di agenzie sociali, per la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché per il monitoraggio sulle attività svolte dalle agenzie sociali stesse.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 29 Servizi europei dell'occupazione (EURES).

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2, coordina, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, la rete dei Servizi europei dell'occupazione, di seguito denominata EURES, prevista dalla decisione n. 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, relativa all'attuazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità, al fine di favorire la mobilità professionale dei cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche a supporto dei fabbisogni occupazionali delle imprese per l'integrazione del mercato unico europeo.
2. I servizi EURES regionale e *territoriali*, nello svolgimento della propria attività, utilizzano, oltre al portale EURES, anche il *portale regionale*.
3. *Il servizio EURES è integrato nelle attività della rete pubblica dei servizi per il lavoro.”*

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 31 Fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione.

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione agli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla presente legge, è istituito il fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione destinato a finanziare interventi a favore di disoccupati, di lavoratori sospesi dal lavoro privi di ammortizzatori sociali e di lavoratori senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile.
2. La Giunta regionale disciplina i criteri di utilizzo del fondo di cui al comma 1, prevedendo anche l'erogazione di assegni di sostegno al reddito nonché l'erogazione di assegni di servizio per la partecipazione ad attività di orientamento, di formazione e di formazione continua.
3. La Giunta regionale, nel disciplinare i criteri di cui al comma 2, si avvale delle analisi e del piano fornito dall'Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito, di cui all'articolo 33 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007”.
4. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, [del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7] e della competente commissione consiliare, garantisce una omogenea applicazione sul territorio regionale, attraverso l'adozione di atti di indirizzo applicativo, delle norme relative alla decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all'articolo 1 quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 “Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 33 - Politiche per le pari opportunità e di conciliazione tra tempi di lavoro e di *vita*.

1. La Regione favorisce le pari opportunità concorrendo, con iniziative proprie od attuative della normativa statale in materia, al finanziamento di progetti finalizzati all'affermazione dei principi di parità nelle più diverse articolazioni nel mondo del lavoro in particolare finalizzati a favorire l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, nonché il superamento di ogni forma di discriminazione. A tal fine la Regione promuove azioni positive per la parità di genere, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione di carriera.

2. Nelle forme organizzative comunque disciplinate per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, è garantita l'espressione del parere del consigliere regionale di parità o della consigliera di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempi di lavoro e di *vita*, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla *vita* e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale promuove e sostiene progetti, proposti da enti e organismi pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applicano o stipulano accordi contrattuali interconfederali, nazionali, territoriali e aziendali che prevedono azioni positive per la flessibilità degli orari di lavoro.

4. La Regione favorisce la crescita di servizi territoriali di supporto per conciliare tempi di lavoro e di *vita*, con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro.

5. La Giunta regionale, anche in collaborazione con province, comuni, parti sociali e associazioni del terzo settore, favorisce e promuove la realizzazione di progetti specifici finalizzati a prevenire e rimuovere le cause di discriminazione di genere.

6. La Giunta regionale, attraverso gli organismi preposti alla parità, promuove e diffonde le linee guida antidiscriminatorie tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella valutazione del personale, nei percorsi di carriera, nel lavoro a tempo parziale e nel salario per lavoro di uguale valore.

7. La Regione promuove, anche mediante l'impiego di incentivi economici, lo sviluppo di servizi domiciliari, di asili aziendali, di strumenti di assistenza alla persona e alla famiglia, nonché ogni altra misura idonea a consentire, in particolare, alle donne la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare.

8. In coerenza con i principi dell'Unione europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione programma, sentite le parti sociali ed in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni del terzo settore, azioni ed interventi per perseguire le finalità di cui al presente articolo nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro."

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'art. 34 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 34 Inserimento lavorativo delle persone disabili.

1. La Regione, in attuazione a quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ulss" e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili sostenendone l'inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale nonché le attività di lavoro autonomo.

2. *La rete pubblica dei servizi per il lavoro esercita le funzioni del collocamento mirato delle persone disabili di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c).*"

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 37 Gestione delle situazioni di crisi occupazionale.

1. La Giunta regionale, in coerenza con i principi di cui all'articolo 30 e sulla base dei criteri da definire *previa acquisizione del parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6*, al fine di affrontare particolari situazioni di tensione occupazionale a livello settoriale, distrettuale o locale, può adottare interventi di politiche del lavoro e di riqualificazione professionale urgenti e di breve durata, idonei a incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a promuovere ed incrementare l'occupazione, a favorire il reimpiego dei lavoratori, individuando le risorse necessarie nel fondo regionale di cui all'articolo 31 e prevedendo eventuali forme di cofinanziamento da parte dei datori di lavoro interessati.

2. La Giunta regionale sostiene gli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro finalizzati alla riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionali, aziendali e territoriali, individuando le risorse necessarie per il loro reimpiego. Favorisce altresì il raccordo con i progetti per il rilascio o la riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale dell'area o del settore interessato, eventualmente promossi da enti locali o da imprese e loro consorzi.

3. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, può affidare alle province la gestione di risorse per interventi in ambito provinciale."

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 39 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 39 - Disciplina del mercato del lavoro e modalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie.

1. La Giunta regionale, *acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6*, adotta indirizzi organizzativi e applicativi in materia di servizi per il lavoro con particolare riferimento alla scheda anagrafica, alla scheda professionale e al sistema di comunicazioni da parte delle imprese nonché allo stato di disoccupazione e relativa certificazione ed alla tenuta delle liste di mobilità e relativi ricorsi."

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'art. 40 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 40 Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.

1. Per l'avviamento a selezione finalizzato alle assunzioni di lavoratori con qualifica e profilo per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, escluse le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, procedono secondo modalità definite con apposito provvedimento della Giunta regionale [approvato acquisito il parere del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7].

2. Il provvedimento di cui al comma 1, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ed in particolare dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- a) pubblicità della procedura;
- b) generalità dell'accesso, a prescindere dal domicilio o dallo stato occupazionale del candidato;
- c) formazione della graduatoria dei candidati da avviare alla selezione esclusivamente tra coloro che abbiano presentato, nelle forme rispondenti alle esigenze del contesto socio-economico, la dichiarazione di disponibilità ad essere selezionati, con valutazione prioritaria dello stato di bisogno determinato dal reddito personale oltre che dal carico familiare.”.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 41 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 41 Tirocini formativi e di orientamento.

1. La Regione, al fine di favorire il raccordo tra scuola, formazione e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorisce e promuove i tirocini formativi e di orientamento.

2. Il tirocinio consiste in una esperienza temporanea in una realtà lavorativa, svolta sia nell'ambito di un processo formativo sia al di fuori di un percorso formale di istruzione e formazione, con finalità formative o di mero orientamento alle scelte professionali. Il rapporto che si instaura tra il datore di lavoro ed il tirocinante non costituisce rapporto di lavoro.

3. I tirocini formativi e di orientamento possono essere svolti presso datori di lavoro pubblici e privati, ivi inclusi gli imprenditori o liberi professionisti senza dipendenti.

4. La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, [del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7] e della commissione consiliare competente, adotta disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento *e di inserimento lavorativo*.

5. In particolare, tali disposizioni definiscono:

- a) i limiti numerici dei tirocini;
- b) le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti destinatari;
- c) *la durata dei tirocini, che deve essere coerente con la normativa vigente e con gli atti di indirizzo assunti a livello nazionale con eventuali accordi tra Stato e Regioni;*
- d) caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi e di orientamento;
- e) criteri di coerenza tra i percorsi di formazione formale e i tirocini organizzati in relazione a tali percorsi;
- f) modalità di rilascio delle certificazioni di svolgimento dei tirocini, finalizzate anche al riconoscimento del credito formativo.

6. Nel caso di tirocini promossi all'estero, fermo restando il rispetto della normativa applicabile al datore di lavoro ospitante, i soggetti garantiscono la presenza del tutore e garanzie assicurative non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.

7. Nel caso di tirocini attivati a seguito di iniziative e programmi europei trovano applicazione le specifiche disposizioni ivi previste.”.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 42 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 42 Contratto di apprendistato.

1. *La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie previste dalla normativa nazionale, anche in collaborazione con gli enti scolastici e formativi:*

- a) *apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;*
- b) *apprendistato professionalizzante;*
- c) *apprendistato di alta formazione e ricerca.*

2. Al fine del comma 1, la Giunta regionale:

- a) *definisce la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore;”.*
- b) *disciplina l'offerta formativa pubblica integrativa della formazione di tipo professionalizzante, nei limiti delle risorse disponibili;”.*

- c) *definisce d'intesa con le associazioni di categoria dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale le modalità di riconoscimento della qualifica prevista dall'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";*
- d) *definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca e per percorsi di alta formazione, relativamente ai profili che attengono alla formazione;*
- e) *nell'ambito delle funzioni riconosciute dalle vigenti disposizioni, ai sensi della lettera f) comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" garantisce agli apprendisti il diritto alla certificazione delle competenze acquisite presso le istituzioni formative di provenienza.*
3. *La Regione promuove, anche attraverso accordi con i fondi interprofessionali di cui all'articolo 47, adeguate iniziative per garantire la formazione professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, stimolando processi di qualificazione della capacità formativa dell'impresa medesima.*
4. *La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, adotta misure incentivanti per la conferma in servizio degli apprendisti al termine del percorso formativo.*

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 48 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 48 - Riconoscimento dei risultati di apprendimento acquisiti in contesti formali, non formali e informali.

1. *La Giunta regionale garantisce l'applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione dei risultati di apprendimento, definiti in termini di competenze, conoscenze e abilità, responsabilità e autonomia, acquisiti in contesti di apprendimento non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze come definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13."*

2. *Sulla base degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale promuove il reciproco riconoscimento tra i sistemi istruzione, formazione e lavoro dei risultati di apprendimento comunque acquisiti dalla persona.*

3. *Sulla base degli indirizzi e degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale promuove il reciproco riconoscimento dei crediti formativi tra il sistema dei licei e il sistema della istruzione e formazione professionale nonché all'interno di ciascun sistema.*

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'art. 55 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 55 Contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

1. *La Regione progetta, promuove e sostiene azioni di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed interventi per diffondere la cultura del lavoro regolare. A tal fine la Giunta regionale, sentite le parti sociali, promuove azioni rivolte a:*

- a) *concedere contributi, finanziamenti e incentivi esclusivamente ai soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in materia di lavoro, sicurezza e previdenza e che applicano i contratti collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali;*
- b) *promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per favorire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;*
- c) *sostenere iniziative di carattere settoriale e territoriale idonee ad incidere sui contesti sociali, produttivi, professionali, individuali che determinano la partecipazione irregolare al lavoro e la marginalità;*
- d) *facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare;*
- e) *diffondere la cultura della legalità attraverso interventi formativi e informativi nei confronti dei soggetti pubblici e privati e nelle scuole aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;*
- f) *promuovere politiche di sostegno a favore di servizi e modalità di reperimento di manodopera straniera e di incontro fra domanda ed offerta, che scoraggino il ricorso al lavoro irregolare;*
- g) *promuovere accordi fra le parti sociali che favoriscano sicurezza, regolarità e qualità del lavoro.*

2. *Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale promuove la stipula di protocolli d'intesa con le commissioni di analisi del lavoro irregolare istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e successive modifiche ed integrazioni e con i comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) istituiti ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 "Primi interventi per il rilancio dell'economia" e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale favorisce l'attuazione delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), in particolare per quanto riguarda il documento unico di regolarità contributiva e l'applicazione degli indici di congruità negli appalti e subappalti. La Giunta regionale promuove altresì, anche attraverso la collaborazione dell'osservatorio regionale veneto sul lavoro irregolare previsto dall'articolo 18 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", protocolli d'intesa con le articolazioni regionali dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con gli altri soggetti competenti in materia di vigilanza sul lavoro e di immigrazione.*

3. *La Giunta regionale, acquisito il parere delle parti sociali, definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per il contrasto del lavoro sommerso di cui al comma 1, lettere a) e c)."*

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'art. 56 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 56 Sicurezza e qualità del lavoro.

1. La Regione, nell'esercizio delle sue competenze in materia, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, promuove e valorizza la sicurezza sul luogo di lavoro, riconoscendo la stessa come diritto-dovere fondamentale del lavoratore. Promuove inoltre, in coerenza con gli obiettivi della legislazione nazionale e regionale, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento delle qualità della vita lavorativa.

2. La Giunta regionale esercita poteri di indirizzo e di coordinamento nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo, orientato prioritariamente al sostegno del diritto - dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro anche attraverso:

- a) la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- b) la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, nella convinzione che esso sia elemento fondamentale per la qualità del lavoro e dell'occupazione;
- c) la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) il supporto ai datori di lavoro per l'incentivazione di attività di prevenzione dei rischi anche attraverso la promozione di buone pratiche sul territorio regionale.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2 la Giunta regionale [e le province, secondo le rispettive competenze], d'intesa con le parti sociali:

- a) adottano accordi, anche con gli organismi bilaterali, per l'attivazione di unità formative appositamente dedicate alla tematica della salute, dell'igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro;
- b) sostengono le azioni di coordinamento e di rafforzamento delle competenze rivolte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, anche attraverso la certificazione della formazione dei soggetti della prevenzione;
- c) sostengono le azioni promosse dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici;
- d) coordinano i diversi soggetti pubblici che operano nella materia della salute e della sicurezza sul lavoro;
- e) attivano le campagne informative e l'organizzazione di interventi educativi rivolti ai giovani per sensibilizzare alla cultura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

4. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di studi e ricerche volti a:

- a) individuare e trasferire buone pratiche sul territorio regionale;
- b) monitorare la situazione degli infortuni e delle malattie professionali sul territorio regionale per l'elaborazione di un rapporto annuale.

5. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4.”

Nota all'articolo 32

Per il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2009 vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 33

Per il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 3/2009 vedi nota all'articolo 8.

4. Struttura di riferimento

Direzione lavoro